

L'articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di riprendere a versare i **contributi sospesi** per l'emergenza **Covid-19** in due modalità:

- il 50% delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

La **domanda di adesione alla rateizzazione** può essere trasmessa **fino al 30 ottobre 2020**, tramite il [servizio online](#).

Con il [messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882](#) l'INPS precisa che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, considerato che è stato fissato al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell'importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.